

- (3) Con l'integrazione dei mercati finanziari nell'Unione le CCP hanno registrato un'evoluzione, passando da un ruolo principalmente di servizio dei bisogni e mercati nazionali a una funzione di snodo essenziale dei mercati finanziari nella più ampia dimensione dell'Unione. Oggi le CCP autorizzate nell'Unione compensano varie categorie di prodotti, che includono i derivati finanziari e su merci, sia quotati sia fuori borsa (OTC), i titoli azionari a pronti, le obbligazioni e prodotti quali le operazioni di pronti contro termine. Vanno oltre le frontiere nazionali prestando servizi a una vasta gamma di enti finanziari e di altra natura in tutta l'Unione. Sebbene alcune CCP restino concentrate sul mercato nazionale, sono tutte a rilevanza sistemica almeno nel rispettivo mercato nazionale.
- (4) Poiché un volume consistente del rischio finanziario presente nel sistema finanziario dell'Unione si concentra nelle CCP, che lo trattano per conto dei partecipanti diretti e relativi clienti, è essenziale che esse siano sottoposte a una regolamentazione efficace e a una vigilanza rigorosa. Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ impone alle CCP autorizzate nell'Unione di soddisfare rigorose norme prudenziali, organizzative e relative alla condotta negli affari. Spetta alle autorità competenti, collaborando nell'ambito di collegi di vigilanza in cui confluiscono diverse autorità per le funzioni specifiche cui sono deputate, esercitare un controllo completo sulle attività delle CCP. Conformemente agli impegni assunti dai leader del G20 a seguito della crisi finanziaria del 2008, il regolamento (UE) n. 648/2012 impone altresì l'obbligo di compensare a livello centrale i derivati OTC standardizzati tramite una CCP. Con l'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione centralizzata dei derivati OTC, aumenteranno verosimilmente il volume e la gamma di attività svolte dalle CCP, il che potrebbe a sua volta determinare una sfida supplementare per le strategie di gestione dei rischi delle CCP.
- (5) Il regolamento (UE) n. 648/2012 ha concorso ad aumentare la resilienza delle CCP e dei mercati finanziari più in generale a fronte dell'ampia gamma dei rischi trattati e concentrati nelle CCP. Nessun sistema di norme e prassi è tuttavia in grado di ovviare al fatto che le risorse attuali possono risultare insufficienti a gestire i rischi cui sono esposte le CCP, fra cui l'inadempimento di uno o più partecipanti diretti. Nell'ipotesi di gravi difficoltà finanziarie o di dissesto imminente, in linea di massima gli enti finanziari dovrebbero essere sottoposti a procedura ordinaria di insolvenza. Con la crisi finanziaria del 2008 è tuttavia emerso che, specie in un periodo di prolungata instabilità e incertezza economica, tale procedura può perturbare funzioni che sono essenziali per l'economia, mettendo a repentaglio la stabilità finanziaria. Può darsi che le procedure ordinarie di insolvenza applicabili alle imprese non siano sempre in grado di assicurare un intervento sufficientemente rapido o di dare la giusta priorità alla continuità delle funzioni essenziali degli enti finanziari nell'ottica di preservare la stabilità finanziaria. Per ovviare a tali conseguenze negative della procedura ordinaria di insolvenza è necessario predisporre uno specifico quadro di risoluzione delle CCP.
- (6) La crisi finanziaria del 2008 ha evidenziato la mancanza di strumenti adeguati atti a preservare le funzioni essenziali assolute dagli enti finanziari in dissesto. Ha altresì messo in luce l'assenza di quadri normativi che consentissero alle autorità, specie se situate in Stati membri o giurisdizioni diversi, di collaborare e coordinarsi per poter agire rapidamente e con risolutezza. Privi di tali strumenti e in assenza di quadri di cooperazione e coordinamento, gli Stati membri sono stati costretti ad usare il denaro dei contribuenti per salvare gli enti finanziari, in modo da arginare il contagio e contenere il panico. Benché non beneficiarie dirette di sostegno finanziario pubblico straordinario nel corso della crisi finanziaria del 2008, le CCP erano al riparo dagli effetti che avrebbero altrimenti subito se le banche non avessero adempiuto agli obblighi che avevano nei loro confronti. Un quadro di risanamento e risoluzione delle CCP integra il quadro di risoluzione delle banche adottato a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ ed è quindi necessario per evitare il ricorso al denaro dei contribuenti in caso di dissesto disordinato di una di esse. All'interno di tale quadro si dovrebbe altresì tener conto della possibilità che le CCP siano sottoposte a risoluzione per motivi diversi dall'inadempimento di uno o più dei loro partecipanti diretti.
- (7) L'obiettivo di un quadro credibile di risanamento e risoluzione è garantire, per quanto possibile, che le CCP predispongano misure per uscire dalle difficoltà finanziarie, mantenere le funzioni essenziali della CCP in dissesto o a rischio di dissesto liquidandone nel contempo le altre attività con procedura ordinaria di insolvenza, nonché preservare la stabilità finanziaria ed evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario la sua capacità di fornire servizi al sistema economico riducendo nel contempo al minimo il costo del dissesto della CCP per i contribuenti. Un quadro di risanamento e risoluzione rafforza ulteriormente la preparazione delle CCP e delle autorità ad attenuare gli effetti delle difficoltà finanziarie e permette alle autorità di avere una visione più chiara del grado di preparazione delle CCP agli scenari di stress. Conferisce inoltre alle autorità i poteri che permettono loro di prepararsi alla potenziale risoluzione della CCP e di gestirne in modo coordinato il deterioramento, contribuendo così al buon funzionamento dei mercati finanziari.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

